



**ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"GAETANO CANTONI"**
*Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane*



V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG) Tel. 0363-49004
C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168
e-mail: bgis027001@istruzione.it - bgis027001@pec.istruzione.it
<http://www.agrariacantoni.edu.it>

CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO CURRICULARE n° ...

(ai sensi della DGR 17 gennaio 2018, n. 7763 e del DDG 7 maggio 2018, n. 6286)

TRA

L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. CANTONI" (soggetto promotore) con sede in TREVIGLIO, V.le M. Merisio 17/c, codice fiscale 84002470163, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dalla **Prof.ssa TOMASONI SIMONA ELENA**, nata a BERGAMO il 03/04/1964, in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative e orientative finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso

E

SOCIETA' _____ - di seguito denominato "soggetto ospitante" - con sede legale in _____ - P.IVA _____ rappresentato dal sig. _____, c.f. _____ nato a _____ il _____

PREMESSO CHE

- Il Decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127, denominato "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, ha disposto all'art. 1 comma 6 che "Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro»;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi FSL, già denominati "alternanza scuola lavoro" e PCTO, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, la FSL costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- i percorsi FSL sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n. 7763 del 17/01/2018 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, dell'occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:
 - promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Soggetti promotori";
 - erogati a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini curriculari" del paragrafo "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";

- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi “Soggetti ospitanti” e “Limiti all’attivazione dei tirocini”;
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore **si impegna ad accogliere** (indicare l’opzione scelta):
 - ☐ presso la sua sede operativa di _____
 - ☐ presso le sue seguenti sedi operative (indirizzi completi)
2. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore **si impegna, se non autonomo negli spostamenti, ad accompagnare** con il proprio mezzo e sotto la propria responsabilità, in qualunque luogo si debbano svolgere le mansioni previste nel PFI, il tirocinante in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali per lo svolgimento di un Tirocinio formativo curricolare volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
3. **Il tirocinio avrà durata definita nel Progetto formativo** individuale entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 gg. oppure per chiusure formalizzate dal soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
4. La durata sopra definita **potrà essere prorogata** entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 e in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento

e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che ogni tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, le parti concordano che non verranno rimborsate le spese di partecipazione, salvo che sia diversamente concordato tra le stesse.
3. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali.

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali per conto dello Stato;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal Soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il/la tirocinante, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
 - formazione generale: erogazione a carico del Soggetto promotore;
 - formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto promotore;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41D.Lgs. 81/08, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendali, a carico del Soggetto ospitante;

- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 81/08 a carico del Soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse:
- all'organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - al rischio intrinseco aziendale;
- d) "Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi" con un'apposita sezione dove sono state indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti in FSL allegata alla presente convenzione (art.17 Legge 3 luglio 2023, N. 85 di conversione del Decreto-legge 4.5.2023 N. 48).

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione **ha validità triennale**, decorre dalla data di sottoscrizione e comprende le eventuali sospensioni e proroghe fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio Progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del Progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta e avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Luogo e data,

Il Soggetto ospitante

Il Rappresentante Legale

Il Soggetto Promotore

I.S.I.S.S. "G. Cantoni" Treviglio (BG)

Il Dirigente Scolastico

Simona Elena Tomasoni